

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Associazione Artistica Coro Consonanze - APS

L'anno ~~2018~~ il mese di ~~novembre~~ il giorno ~~08~~ in PIACENZA (indicare Comune e Provincia), presso la sede sociale in via FRANCESCO CROTTI, 11 sono presenti i seguenti signori:

BARBERATO RAFFAELLA nato a NOVARA il 12-10-1964 residente a CREMONA cap 26100 in via GERONIMI 28 codice fiscale BRE.BEL.648.52E.922.B.

PAUZIA BERNELI nato a LATINA il 24-11-1957 residente a PIACENZA cap 29121 in via CROTTI 11 codice fiscale BRO.PRZ.564E.472.B.

FRANCESCONI STEFANO nato a GRAGNANO TREBBIA il 16-1-1952 residente a PIACENZA cap 29122 in via BONORA 7 codice fiscale ERNSE.FN.52A.16E.132.S.

PAOLA GABUTI nato a VERBANIA il 28-9-1949 residente a PIACENZA cap 29121 in via TAVERNA 11 codice fiscale GRT.PLA.19.P.62E.766.M.

CAMPAGNOL MONICA nato a LATINA il 10-2-60 residente a ROMA cap 00141 in via VAL PASSERA 4 codice fiscale CHP.HNC.60650E.472.W.

RIGHI GIULIANA nato a LATINA il 17-11-57 residente a ROMA cap 00185 in via F.ROSSI 30 codice fiscale RGH.CLN.57557E.472.J.

BONGIORNI DONATELLA nato a PIACENZA il 22-07-73 residente a PIACENZA cap 29121 in via G. MANFREDINI 21 codice fiscale BNG.DIZ.734626.535.W.

che, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **Associazione Artistica Coro Consonanze - APS**

ART. 2 L'APS ha sede legale in: Piacenza - Via Francesco Crotti 11

ART. 3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Organizzazioni e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, promozione e diffusione della cultura.

In particolare si prefigge di:



- promuovere il patrimonio musicale corale, inteso come strumento di crescita culturale e di promozione della solidarietà tra i suoi iscritti e nella società;
- promuovere, organizzare o partecipare ad attività concertistiche, manifestazioni musicali, conferenze, dibattiti, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni aventi finalità uguali o affini alle proprie;
- promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere;
- sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli associati attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione e aggiornamento;
- organizzare viaggi di gruppo sia in Italia che all'estero a scopo spettacolistico, ricreativo e/o culturale;
- organizzare e promuovere corsi di canto corale per adulti, bambini, portatori di handicap, alunni delle scuole di ogni ordine e grado e appartenenti ad associazioni e sodalizi di ogni tipo

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I soci stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da TRE membri e nominano a farne parte I signori:

..... <u>BARBIERATO RAFFAELLA</u>	Presidente
..... <u>BERNELLI PATRIZIA</u>	Vice Presidente
..... <u>MILANI GIULIETTA</u>	Segretario

I suddetti soci hanno accettato l'incarico.

Il Comitato direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2018

L'Assemblea stabilisce la quota sociale per l'anno 2018 in € 10 = (DECI. EURO).

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.Raffaella Barberato.....
Sig.Patrizia Berneli.....
Sig.Giulietta Milani.....
Sig.Anna Laura.....
Sig.Valeria.....
Sig.Stefano.....

Data, luogo

PIACENZA 8/11/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

La presente è copia fotostatica conforme all'originale presente in questo Ufficio e registrata il 09 GEN. 2019

al n. 51 della serie 3
con T. n. 200 00 -

Si rilascia a richiesta del Sig. BARBIERATO

RAFFAELLA
Piacenza, li 09 GEN. 2019



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
don. Elio RADOVANO



STATUTO

di associazione di promozione sociale

Associazione Artistica Coro Consonanze - APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione denominata **Associazione Artistica Coro Consonanze - APS** operante senza fini di lucro, con sede in Piacenza Via Francesco Crotti 11

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Piacenza, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 2

Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Scopi e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- Organizzazioni e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, promozione e diffusione della cultura.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere il patrimonio musicale corale, inteso come strumento di crescita culturale e di promozione della solidarietà tra i suoi iscritti e nella società;
- promuovere, organizzare o partecipare ad attività concertistiche, manifestazioni musicali, conferenze, dibattiti, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni aventi finalità uguali o affini alle proprie;
- promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere;
- sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli associati attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione e aggiornamento;
- organizzare viaggi di gruppo sia in Italia che all'estero a scopo spettacolistico, ricreativo e/o culturale;
- organizzare e promuovere corsi di canto corale per adulti, bambini, portatori di handicap, alunni delle scuole di ogni ordine e grado e appartenenti ad associazioni e sodalizi di ogni tipo

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato.

Handwritten signature

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Ogni attività associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui sopra.

Art. 4 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 5 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 6 Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 7 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 8 Convenzioni

Le convenzioni tra associazione di promozione sociali e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Handwritten signature

Provinciale di
Carenza

Art. 9 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 10 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 11 Diritti e doveri dei soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 12 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

F. B. ...

Art. 13 L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dal presente.

Le convocazioni può avvenire a mezzo lettera, fax, email, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è **validamente costituita** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorso almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, o in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 Assemblea straordinaria

Riservato

Per **modificare lo statuto** occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre il voto favorevole della metà degli associati.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Provincia

ART. 17 **Organo di amministrazione**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre e un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 18 **Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Barbato

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.



Art.19 **Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

ART. 20 **Personale retribuito**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 21 **Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Handwritten signature